

quanto il creditore procedente non aveva versato nei termini di cui all'ordinanza di vendita il c.d. "fondo spese".

Più precisamente, il GE aveva preso atto di tale circostanza a seguito di quanto comunicato dal Professionista Delegato alla vendita, che aveva più volte sollecitato il creditore procedente ad adempiere a tale attività processuale il cui termine era fissato in 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza di vendita, avvenuta in data 22/3/2018.

Con l'ordinanza di improcedibilità (c.d. "estinzione atipica" o "chiusura anticipata del processo esecutivo", cfr. *ex multis* Cass. ordinanza 28 marzo 2018 n. 7754) era stata fissata altresì l'udienza, ex art. 172 disp. att. c.p.c., per la cancellazione del pignoramento.

Avverso detta ordinanza il creditore procedente aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. al fine di ottenere la concessione di un nuovo termine per il versamento del fondo spese e la prosecuzione della procedura.

Con ordinanza del 25.6.2019, il GE aveva rigettato nella fase sommaria detta opposizione, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito e fissando nuova udienza, nell'ambito del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 172 disp. att. c.p.c.

In quella sede, il creditore procedente aveva osservato che il GE non avrebbe potuto ordinare la cancellazione del pignoramento atteso che era stato introdotto il giudizio di merito nei termini assegnati dal giudice.

Tuttavia, il GE, sciogliendo la riserva, in data 5.3.2020, aveva ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Avverso quest'ultimo provvedimento è stato proposto il presente reclamo qualificato da parte istante ai sensi degli artt. 630 comma III e 669 *terdecies* c.p.c.

Depositato il reclamo, il Presidente, qualificandolo ai sensi degli artt. 630 e 178 c.p.c., ha trasmesso gli atti al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, per l'assegnazione dei termini per l'eventuale deposito di note contrarie. Parte reclamata, tuttavia, è rimasta contumace e, in data 12.8.2020, la Cancelleria ha trasmesso prova dell'avvenuta comunicazione, consentendo al Collegio di introitare la causa in decisione.

Tutto ciò premesso, occorre in primo luogo procedere all'esatta qualificazione del mezzo di gravame esperito.

Parte istante l'ha qualificato ai sensi degli artt. 630 e 669 *terdecies* c.p.c.

Espressa in questi termini, la qualificazione del gravame, tuttavia, non trova possibilità giuridica nello ordinamento. La qualificazione, infatti, merita di essere espressa con un indicatore semantico di alternatività. Il reclamo è stato proposto o ai sensi dell'art. 630 c.p.c. o ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.

È da escludere, orbene, che la proposizione del reclamo sia avvenuto ai sensi dell'art. 669 *terdecies* atteso che il provvedimento impugnato non è stato emesso nell'ambito di un giudizio cautelare, quale può essere il provvedimento emesso nell'ambito della fase sommaria di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi. In tal caso, invero, parte istante avrebbe dovuto procedere a una qualificazione ai sensi degli artt. 624 co. II e 669 *terdecies* c.p.c.

La proposizione del gravame è da intendersi, dunque, effettuata ai sensi dell'art. 630 III comma c.p.c. in combinato disposto con l'art. 624 co. III, il quale dispone che "*nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza,*

FIRMIATO DA: MUGARELLI ROSELLA ANNA EMILIO DA: ALOPPEL S.p.A. IN: CA 3 SEI/14/18 - 47.03.2020/09.00/12.44/04.00/00.00 - FIRMIATO DA: PALAZZANO MICHELE EMILIO DA: ALOPPEL S.p.A. IN: CA 3 SEI/14/18 - 30.03.2020/09.00/12.44/04.00/00.00



l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma."

Dal contenuto dell'atto, infatti, si evince che il reclamante ha inteso impugnare l'atto con cui il giudice dell'esecuzione ha ordinato la cancellazione del pignoramento, sul presupposto dell'errata applicazione dell'art. 624 co. III c.p.c.

Ciò posto, la fattispecie al vaglio di questo collegio non è in alcun modo riconducibile a quella disciplinata e prevista dall'art. 624 co. III il quale regola una ipotesi tipica di estinzione per il caso in cui, sospeso il procedimento dal GE a seguito di opposizione esecutiva, non sia stata reclamata l'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 669 *terdecies* ovvero sia stata confermata la disposta sospensione in detta sede e non sia stata instaurata la fase di merito del giudizio oppositivo. Pertanto il reclamo è inammissibile, tenuto conto per un verso che il provvedimento impugnato non ha ad oggetto un'ipotesi di estinzione del processo ex art. 624 co. III ma si è limitata a ordinare la cancellazione del vincolo pignoratorio quale effetto naturale della declaratoria di chiusura anticipata del processo per omesso versamento del fondo spese, fattispecie di estinzione c.d. "atipica" del procedimento.

Parte reclamante, infatti, ha agito sul presupposto che l'ordinanza del 5.3.2020 sia illegittima in quanto l'instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice porrebbe il processo esecutivo in uno stato di quiescenza fino alla conclusione del giudizio di merito. L'art. 624 c.p.c., infatti, consentirebbe al giudice di estinguere il processo, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento solo nell'ipotesi in cui il giudizio di merito non venga introdotto. Parte reclamante, invero, ha criticato la motivazione data dal GE il quale aveva stabilito di dover dar seguito agli effetti della chiusura anticipata del processo, procedendo, dunque, ad ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, rilevato che il provvedimento con cui nella fase sommaria era stata rigettata l'opposizione non era stato reclamato.

L'istante, inoltre, richiama la natura unitaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ancorché strutturato in una fase sommaria e in una fase di merito, proprio al fine di argomentare la necessità che il processo esecutivo, nelle more del giudizio di merito, resti in una fase di quiescenza, come dimostrerebbe anche l'art. 624, evitando, in questo modo, che l'eventuale accoglimento dell'opposizione nella fase di merito finisca per non avere più alcun effetto sul processo esecutivo che ormai sarebbe estinto.

Ciò premesso, per risolvere il problema sollevato con il reclamo occorre compiere delle considerazioni sul giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

L'art. 617 c.p.c., infatti, è il rimedio riconosciuto da giurisprudenza consolidata nelle ipotesi di chiusura anticipata del processo (c.d. "estinzione atipica"). Si tratta di ipotesi, infatti, dapprima emerse nella prassi della giurisprudenza di merito, poi recepite, sovente, dal legislatore, come nel caso dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c., in cui il processo esecutivo, anche al di fuori delle situazioni tipiche che ne comportano l'estinzione (artt. 629, 630, 631, 631 *bis*) non riesce a raggiungere il suo esito fisiologico.

Senonché il giudizio di cui all'art. 617 c.p.c. nel codice di rito è disciplinato, in particolare per quanto riguarda l'esito della fase sommaria, esclusivamente con riguardo all'ipotesi "tradizionale" e di maggior ricorrenza in cui ad essere impugnato è un atto esecutivo che produce come effetto l'ulteriore corso della procedura e non un atto di chiusura della stessa. L'art. 624, infatti, disciplina l'ipotesi di sospensione della procedura in seguito all'opposizione. La norma regola, infatti, la classica ipotesi in cui è il debitore che introduce un giudizio di opposizione invocando, nella fase cautelare, la sospensione della procedura. Ed è in quest'ottica, infatti, che si pone il terzo comma

FILIZIO DA. MUJAKRELLI ROSELLA ANINA EMILIO DA. MUJAKRELLI S.P.A. IVA. IVA. CA. 3. SERIATA. 4. 030103001124040303001000100. - FILIZIO DA. FALCAGNANO MICHELE EMILIO DA. MUJAKRELLI PER CA. DI INNIA QUANTICATA SERIATA. 3.0103001000304001173



che, infatti, presupponendo l'avvenuta sospensione del processo esecutivo, attribuisce al giudice il potere di dichiarare anche d'ufficio l'estinzione della procedura nell'ipotesi in cui il giudizio di merito non dovesse essere instaurato, per l'ovvia esigenza di evitare di lasciare sul ruolo dei giudici processi esecutivi che, evidentemente, le parti non hanno più interesse a coltivare. Tra l'altro detto potere si pone in linea di continuità con la caratteristica tendenzialmente definitiva dei c.d. provvedimenti cautelari anticipatori di cui all'art. 669 *octies* c.p.c.

Pertanto, la norma invocata da parte reclamante a sostegno delle proprie posizioni non disciplina l'ipotesi prevista nella fattispecie, in cui il provvedimento impugnato è un atto di chiusura della procedura e l'interesse di parte opponente è quello di riaprire la procedura, non di sospendere la stessa.

L'ipotesi in questione, a ben vedere, non è disciplinata dall'ordinamento ma non può applicarsi analogicamente l'art. 624 comma III, in quanto la *ratio* di detta norma non è quella di lasciare in uno stato di quiescenza il processo esecutivo nelle more del giudizio di merito, ma è quella che abbiamo appena esposto di consentire al giudice, una volta che il giudizio di merito non sia instaurato, di estinguere il processo.

Un tale stato di quiescenza, del resto, sarebbe illogico nell'ottica in cui rappresenterebbe una mancata decisione della fase sommaria, rendendola inutile. Nel caso di specie, infatti, il decorso fisiologico della chiusura anticipata del processo, decisa nella fase sommaria, è la cancellazione della trascrizione del pignoramento. E lasciare, invece, il processo in una fase di quiescenza vorrebbe dire accogliere l'istanza del creditore di riaprire la procedura.

Il pregiudizio irreparabile invocato dal creditore procedente è lo stesso pregiudizio che rischia il debitore nell'ipotesi in cui, in seguito al rigetto dell'istanza di sospensione della procedura nella fase sommaria di un giudizio di opposizione, il corso della procedura porti alla vendita del bene.

Questo rischio è insito nella struttura del processo esecutivo. Il legislatore ha previsto un rimedio per le eventuali illegittimità che dovessero riscontrarsi nel suo corso nella figura dei giudizi di opposizione. E proprio per evitare che eventuali errori commessi nel corso della procedura possano portare a pregiudizi irreparabili nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, è stata prevista una fase sommaria, cautelare, nella quale può sospendersi la procedura e, nelle ipotesi non disciplinate dell'opposizione alla chiusura anticipata, possa bloccarsi il decorso fisiologico degli effetti di quell'atto di chiusura anticipata. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, in sede di giudice della fase sommaria, aveva ritenuto di non accogliere l'opposizione e, quindi, di non inibire gli effetti fisiologici dell'atto di chiusura anticipata del processo.

Eventuali censure a questa decisione del giudice dell'esecuzione avrebbero dovuto esaurirsi nell'ambito di quella fase sommaria, tramite un reclamo al collegio ai sensi degli artt. 669 *terdecies* e 624 co. II, questa volta applicabile analogicamente al caso di specie, in quanto la *ratio* della norma è quella di consentire un controllo del collegio su una decisione del giudice dell'esecuzione in veste di primo giudice cautelare.

Il fatto che il legislatore abbia previsto una fase cautelare nell'ambito del giudizio di opposizione, che può concludersi con un reclamo al collegio, rappresenta un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che un giudizio di merito possa bloccare un processo avente struttura attuativa (non esecutiva) come quello di esecuzione e la necessaria possibilità che avvengano errori nel corso della procedura da controllare tramite un giudizio di cognizione rappresentato dai giudizi di opposizione.

Questo meccanismo, orbene, è la tecnica migliore per soddisfare i principi generali di speditezza del processo esecutivo e necessario controllo sulla legittimità dei suoi atti. Ed è nell'ottica di questi



principi generali che va disciplinata l'ipotesi non contemplata che riguarda il caso di specie e che, ribadiamolo, consiste nelle conseguenze dell'eventuale rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi nella fase sommaria nell'ipotesi in cui ad essere impugnato sia un atto conclusivo del processo esecutivo.

Queste ragioni rendono il reclamo inammissibile, in quanto il rimedio previsto dall'art. 624 co. III in combinato disposto con l'art. 630 co. III si riferisce ad un'ipotesi diversa.

Il provvedimento impugnato, infatti, non era altro che l'atto fisiologicamente conseguente alla chiusura anticipata del processo esecutivo che era stata legittimamente censurata con l'opposizione agli atti, che a sua volta il GE aveva rigettato. A questo punto, lo sviluppo necessario della decisione del giudice di dichiarare improcedibile la procedura era l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. Il rimedio che aveva il creditore procedente per inibire la pronuncia di cancellazione del vincolo pignoratizio conseguente alla declaratoria di improcedibilità del giudizio esecutivo era il reclamo al collegio nell'ambito della fase cautelare avverso il provvedimento di chiusura atipica del processo.

Ciò non è stato fatto. È stato, invece, impugnato un provvedimento che ha rappresentato esclusivamente il necessario esito di una decisione ormai divenuta definitiva. Impugnazione, peraltro, avvenuta per il tramite di un mezzo stabilito dal legislatore per le ipotesi di estinzione c.d. "tipica".

Non essendosi costituita controparte non vi sarà alcuna condanna alle spese.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- Rigetta il reclamo;
- Nulla sulle spese.

Foggia, 4/09/2020

IL PRESIDENTE

ROSELLA ANNA MODARELLI

IL GIUDICE RELATORE

MICHELE PALAGANO

FIRMIATO DA: ROSSELLA ANNA MODARELLI - PRESIDENTE TRIBUNALE - FOGGIA - 4/09/2020 - P.Q.M. - RIGETTA IL RECLAMO; NULLA SULLE SPESE.

